



16 GIUGNO 2021

LE NOVITÀ CORPORATE DEL DECRETO SOSTEGNI BIS

D.L. 25 maggio 2021 n. 73

Il 25 maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge c.d. Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73 – pubblicato in G.U. Serie Generale n. 123 il “*Decreto Sostegni bis*”), recante Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Di seguito, una sintetica guida delle **novità** più rilevanti introdotte in ambito **societario**.

1. GARANZIA FONDO PMI GRANDI PORTAFOGLI DI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO (Art. 12)

Prima del Decreto Sostegni bis...

La Legge Finanziaria del 1996 (L. 662/1996, art. 2, comma 100, lettera a), aveva disposto l’istituzione di un Fondo Garanzia per le PMI, la cui gestione è stata affidata a Mediocredito Centrale S.p.A., finalizzato alla prestazione di una garanzia pubblica sui finanziamenti richiesti da piccole e medie imprese, sostitutiva rispetto alle garanzie tipicamente richieste dagli istituti di credito.

Il fine perseguito attraverso l’istituzione di questo Fondo era quello di incentivare l’accesso al credito bancario da parte delle PMI (come definite dalla Raccomandazione CE 361/2003), per supportarne la crescita o lo sviluppo, in considerazione delle maggiori difficoltà riscontrate da tale categoria nel reperire le garanzie tradizionali.

La garanzia può essere erogata:

- in forma diretta, quando viene prestata direttamente nei confronti dell’ente finanziatore;
- come controgaranzia o riassicurazione, se è già intervenuto un Confidi o altro fondo a prestare la garanzia in prima istanza.

Il Fondo opera su richiesta della banca o del Confidi e garantisce il finanziamento entro certe percentuali, modulate a seconda della situazione economico-finanziaria del beneficiario.

Novità

Il Decreto Sostegni bis ha previsto che il Fondo possa rilasciare garanzie su portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine concessi in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, che siano finalizzati per almeno il 60% alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi di investimento.



Il Fondo PMI potrà quindi operare prestando la propria garanzia fino a coperture del 25% del portafoglio di finanziamenti, a condizione che l'ammontare dei finanziamenti inclusi nel portafoglio non superi complessivamente i 500 milioni di euro e che non siano stipulati per una durata inferiore a 6 anni e superiore a 15 anni.

Si tratta di una misura che non è rivolta esclusivamente alle PMI, ma che coinvolge anche le cd. *Small Mid Cap*, infatti l'unico requisito soggettivo richiesto è che il beneficiario non abbia più di 499 dipendenti.

La garanzia viene prestata senza la valutazione economico-finanziaria da parte del gestore del Fondo sul beneficiario e, in caso di garanzia diretta, il Fondo copre fino all'80% della perdita registrata sul singolo finanziamento oggetto di copertura.

Infine è richiesto che la costruzione del portafoglio di finanziamenti avvenga nelle tempistiche indicate in sede di richiesta ed in ogni caso non oltre 24 mesi dalla data di concessione della garanzia.

2. MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE (Art. 13)

Prima del Decreto Sostegni bis...

Il Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) aveva introdotto una speciale forma di garanzia, la cd. Garanzia Italia erogata da SACE, rivolta principalmente alle imprese di maggiori dimensioni ("Garanzia SACE").

SACE S.p.A. si è impegnata quindi a concedere in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, garanzie volte a coprire finanziamenti richiesti in qualsiasi forma da imprese di diverse dimensioni, il termine inizialmente previsto per la presentazione della richiesta era fissato al 31 dicembre 2020, poi esteso al 30 giugno 2021.

Per accedere alla garanzia l'impresa beneficiaria deve avere sede legale in Italia, inoltre non doveva rientrare tra le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 né avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate al 29 febbraio 2020.

Inoltre, chi beneficia della garanzia si assume l'impegno, per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo, di **non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel 2020 e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.**

Non possono essere ammessi finanziamenti di durata superiore a 6 anni e di importo superiore al maggiore tra i seguenti valori:

- 25% del fatturato 2019, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Novità

Il decreto Sostegni-bis, intervenendo sia sulla garanzia erogata dal Fondo PMI che sulla Garanzia SACE, ha disposto:



- la **proroga, fino al 31 dicembre 2021**, del termine per richiedere la Garanzia SACE;
- **l'estensione della durata massima** del finanziamento per il riconoscimento della Garanzia SACE da 6 a 10 anni (misura che dovrà essere autorizzata dalla Commissione Europea);
- la riduzione dal 30% al 15% del vincolo a mantenere, qualora la classe di rating attribuita al finanziamento sia inferiore a BBB-, una quota del valore dell'emissione per l'intera durata della Garanzia SACE;
- l'abbassamento, a partire dal 1° luglio, al 90% della copertura per finanziamenti di importo inferiore a 30.000 euro, prima garantiti al 100%, per la garanzia concessa dal Fondo PMI, nonché il ripristino dell'80% come percentuale massima di garanzia in tutti gli altri casi, nell'ottica di ritornare progressivamente alle modalità di funzionamento del Fondo PMI precedenti all'emergenza sanitaria;
- la possibilità, anche per gli enti non commerciali e del Terzo settore, il cui accesso era stato escluso in occasione del primo rinnovo della misura, di accedere alla Garanzia Italia per finanziamenti di importo inferiore a 30.000 euro.

Infine, è stato previsto che le *Small Mid Cap* non possano più accedere alle garanzie di cui al Fondo Garanzia PMI, ma potranno richiedere solo la Garanzia SACE. Tuttavia, è stato deciso di rendere i due strumenti equivalenti per tale tipologia d'impresе, per cui solo per le *Small Mid Cap* è stato eliminato il divieto della distribuzione dei dividendi e di riacquisto delle partecipazioni proprie come condizione per il rilascio della Garanzia SACE.

3. MISURE PER LO SVILUPPO DI CANALI ALTERNATIVI DI FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE (Art. 15)

Novità

Al fine di incentivare l'utilizzo di canali alternativi di finanziamento per le imprese, il Decreto Sostegni bis ha disposto che nell'ambito del Fondo di Garanzia PMI venga istituita una sezione Speciale dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni emessi da imprese che non superino i 499 dipendenti.

I vantaggi per le imprese, nella costruzione di portafogli di obbligazioni (cd. *Basket Bond*) risiedono nella possibilità di finanziarsi a costi più contenuti rispetto all'emissione di un singolo minibond, per effetto di economie di scala e di scopo, dati ad esempio dai costi legali e di arrangement, di ottenere finanziamenti su durate medio-lunghe (superiori a 48 mesi) e di accedere ad una platea più ampia di investitori istituzionali.

Tali portafogli di obbligazioni devono avere un valore compreso tra 2 e 8 milioni di euro e le obbligazioni incluse nello stesso devono essere state emesse nell'ambito di programmi di sviluppo aziendale realizzati mediante operazioni di cartolarizzazione tradizionale.

Tale misura si rivolge in via privilegiata alle *Small Mid Cap*, che occupano un ruolo strategico per la crescita e la competitività del Paese, ma che di solito vengono escluse da tali forme di incentivazione.



Si prevedono due modalità per il rilascio della garanzia oggetto di tale Sezione speciale del Fondo:

- a) nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione tradizionale (o *true sale*). In tal caso, è necessaria la presenza di una società veicolo (SPV) e di un *arranger* (consulente specializzato nella strutturazione di operazioni di cartolarizzazione), individuati nell'ambito del progetto di cartolarizzazione. Nell'ambito di tali operazioni verranno emessi titoli, rappresentativi dei nuovi *bond* emessi dalle imprese beneficiarie finali, poi collocati presso investitori istituzionali;
- b) nell'ambito di una cartolarizzazione sintetica, per cui l'intervento di una società veicolo e dell'*arranger* sono necessari solo nel caso in cui sia prevista l'emissione di titoli.

Il Decreto rimanda ad un successivo provvedimento del MISE in cui saranno definite le modalità di selezione ed accesso alla garanzia e l'individuazione puntuale delle operazioni finanziabili. Tuttavia, anche questa misura è soggetta all'approvazione della Commissione Europea, in quanto rientra nella disciplina degli aiuti di stato.

4. UN CENNO AGLI ASPETTI FISCALI

Infine, si segnala quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto, che ha disposto la detassazione del *capital gain* derivante dalla cessione di partecipazioni in start up innovative, acquisite mediante la sottoscrizione di partecipazioni al capitale sociale.

La norma prevede, in particolare, l'esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da persone fisiche, per partecipazioni acquisite nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno 3 anni.

Per ulteriori approfondimenti sul tema, si rimanda [all'Alert del nostro Team Tax](#).

CONTATTI

Andrea Messuti

andrea.messuti@lcalex.it

Davide Valli

davide.valli@lcalex.it

Maria Flora Cafiero

mariaflora.cafiero@lcalex.it